



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica
Unità di Staff 4
Procedure V.A.S per pianificazione
territoriale e strumenti urbanistici
Dirigente Ing. Mauro Verace
e-mail mauro.verace@regione.sicilia.it
tel. 091. 7077094
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo
U.R.P.: tel. 091.7077846 - 091.7077994
fax 091.7077096
urp.urbanistica@regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 22791 del 14-10-2015

OGGETTO CT/17-1 Comune di Giarre – Variante urbanistica da z.t.o. "E" a z.t.o. "D2" relativa ad un'area sita in via Arciprete Patanè 28.

PROCEDIMENTO: Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ex art. 12 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. – Art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014 n. 23. **NOTIFICA DECRETO ASSESSORIALE**

Al Comune Giarre
Autorità Procedente
A mezzo p.e.c.

Si notifica ad ogni effetto di legge il Decreto Assessoriale n. 461/GAB del 09/10/2015 per effetto del quale la variante indicata in oggetto, presentata per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ex art. 12 del D. lgs n. 152/2006 e s.m.i. – Art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014 n. 23, è da escludere dalla **valutazione ambientale strategica** di cui agli artt. da 13 a 18 del medesimo D.lgs.

Codesto Comune rimane obbligato agli adempimenti di cui all'art. 2 del citato Decreto.

La presente comunicazione viene trasmessa, esclusivamente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005.

Il Dirigente dell'Unità
di Staff 4 ad interim
(Ing. Mauro Verace)

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITA' COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana";

VISTA la nota prot. n. 15077 del 13/05/2015, assunta agli atti del repertorio D.R.U. di questo Assessorato al prot. n. 11778 del 20/05/2015, con la quale il comune di **Giarre** nella qualità di *Autorità Procedente*, ha chiesto l'avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità alla *Valutazione Ambientale Strategica* prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m.i sulla Variante urbanistica da z.t.o. "E" a z.t.o. "D2" relativa ad un'area sita in via Arciprete Patanè 28.

VISTA la documentazione trasmessa, redatta dall'Autorità Procedente;

VISTO il parere n. 73 del 03/09/2015 reso dall'Unità di Staff 4/DRU, che di seguito integralmente si trascrive:

"Premesso che:

Con nota prot. n. 15077 del 13/05/2015, assunta agli atti del repertorio D.R.U. di questo Assessorato al prot. n. 11778 del 20/05/2015, il comune di Giarre ha chiesto l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.) sulla variante di cui in oggetto e contestualmente ha trasmesso la ricevuta dell'effettuato versamento del contributo di € 1000 ex art. 6, comma 24, lett. a), della L.R. 9 maggio 2012, nonché, in forma cartacea e digitale, il Rapporto Preliminare ed elaborati urbanistici e geologici.

Dal contenuto del Rapporto Preliminare si rileva che:

La variante al P.R.G. consiste nel cambio di destinazione da zona "E" (verde agricolo) a zona "D2" (artigianale, commerciale, terziaria) di un'area di superficie di 16.860 mq. individuata dai mappali 1041, 1086, 1099 e 1142, del Foglio 58 del catasto terreni e nasce dalla esigenza di ampliare e adeguare alla normativa vigente, nel settore della revisione e collaudi veicoli, l'attività commerciale che l'azienda proprietaria dell'area ivi già svolge, investendo in nuovi impianti altamente tecnologici che necessitano, per un miglior utilizzo, di strutture più ampie e fisse, allo stato attuale non realizzabili a causa delle limitazioni degli indici di cubatura imposti dalle norme di attuazione per la Z.T.O. 'E'.

L'area si trova a SW del territorio comunale di Giarre in un contesto periurbano in prossimità dell'abitato della Frazione di Macchia, con accesso dalla Via Arciprete G. Patanè n. 28.

Il lotto in esame risulta, allo stato attuale, occupato:

- da una piccola area a verde, incolta, a servizio dell'attività, estesa ca. mq. 2850;
- da un fabbricato adibito alle revisione e collaudo di mezzi pesanti (camion, autoarticolati...);
- da due strutture precarie adibite una, a revisione ciclomotori, moto ed autoveicoli, l'altra, a servizi vari;
- due fabbricati adibiti uno, ad uffici, l'altro, a disbrigo pratiche automobilistiche.

Le suddette strutture insistono tutte su un'area pianeggiante e munita già di adeguato sistema di canalizzazione/smaltimento delle acque meteoriche. Tale lotto è delimitato ad E-SE dalla rete autostradale A18, a S-SW da terreni agrari, ad W con insediamento abitativo ed, infine, a nord sia con la via d'accesso (via Arciprete G. Patanè), sia con insediamento abitativo.

Il PRG vigente, approvato con Decreto Dirig. D.R.U. n° 19 del 18/1/2005 e successive varianti, individua l'area in esame in zona territoriale omogenea 'E'.

In base al nuovo schema di massima (Revisione PRG) l'area in oggetto ricade all'interno di una Z.T.O. 'D2' (Artigianale - commerciale - terziaria) così come prevede la proposta di variante in esame ed ai sensi dell'art. 21 del vigente P.R.G., sono ammesse:

"... solo le costruzioni destinate ad uso artigianale e commerciale (magazzini, depositi, laboratori, deposito container, centri direzionali), con esclusione di edifici ad uso abitazione eccetto quelli adibiti ad alloggio custode e/o titolare di azienda. L'edificazione è subordinata alla preventiva autorizzazione, da parte dell'Ufficio, a lottizzare la porzione di territorio autorizzata, ed alla conseguente approvazione del piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionato. Nell'ambito dei singoli piani particolareggiati o di lottizzazione dovranno individuarsi interventi omogenei per attività in modo da evitare che attività diverse arrechino disturbo o interferenze di qualunque genere.

Dovranno essere previste e cedute al comune le aree previste dall'art. 5 del D.M. 1444/68. Gli alloggi per il custode e/o il titolare dell'azienda dovranno essere monofamiliari e di modeste dimensioni, non maggiori di mq. 120,00 (superficie lorda), anche al fine di conferire all'intero manufatto la giusta connotazione architettonica differenziata da quella tipica dell'edilizia residenziale. Lungo i perimetri dei lotti dovranno essere previste delle barriere visive e di 29 protezione acustica che potranno essere costituite anche da alberatura di alto fusto che nell'insieme formino un'unica recinzione compatta.

1. indice di densità fondiaria pari a 3,00 mc/mq;
2. distacchi minimi dai confini del lotto non inferiori a ml 5,00;
3. arretramento dagli spazi pubblici e dagli allineamenti stradali non inferiore a ml 5,00;
4. altezza massima non superiore a ml. 11,00 pari a tre elevazioni fuori terra oltre il cantinato e s.c. 60%;

Qualora la zona risulti contigua alle ZTO "VPR", di cui all'art. 31 delle N.A., potranno essere consentiti solo interventi edilizi compatibili per tipologia e caratteristiche con gli immobili da salvaguardare.

Tenuto conto che il Rapporto Preliminare risulta comprendere la descrizione della variante urbanistica, nonché le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione della stessa, con nota prot. n. 15804 del 06/07/2015, è stata avviata dall'Autorità Competente la fase di consultazione ex art. 12 del D. Lgs. 152/06, del predetto Rapporto Preliminare trasmettendolo ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) di seguito elencati e chiamandoli alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

- **Dipartimento regionale dell'Urbanistica – Servizio 4**
- **Dipartimento Regionale dell'Ambiente**
 - Servizio 1 – VAS/VIA
 - Servizio 2 – Industrie a rischio e tutela inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico
 - Servizio 3 – Assetto del territorio e difesa del suolo
 - Servizio 4 – Protezione patrimonio
 - Servizio 6 – Area a rischi di crisi ambientale
 - Servizio 7 – Pianificazione e Governance Acque e Rifiuti
- **Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana**
- **Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti**
- **Dipartimento Regionale dell'energia**
- **Dipartimento Regionale Tecnico – U.O.A1.02**

- **Dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura**
- **Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura**
- **Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali**
- **Dipartimento Regionale delle Attività produttive**
- **Provincia Regionale di Catania**
 - Territorio Ambiente – Parchi e Riserve
 - Protezione civile
 - Sviluppo economico
 - S.S.R. di Catania – Gestione Rifiuti
 - ATO Idrico
- **Genio Civile di Catania**
- **Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania**
- **Dipartimento della Protezione Civile Servizio Regionale per la Provincia di Catania**
- **ASP Catania**
- **Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente– DAP di Catania**
- **Consorzio per le Autostrade Siciliane.**

Rilevato che:

Al termine della fase di consultazione al rapporto preliminare (ex art.12 D.L.vo.152/06) sono pervenuti a questo Assessorato i seguenti contributi dei soggetti competenti in materia ambientale che si riportano in stralcio:

➤ **Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana** (nota prot. n. 81218 del 15/07/2015)
 "... si comunica che l'area interessata dalla variante urbanistica de qua, Non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui all'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 e pertanto non si esprime alcun parere di competenza in merito. Tuttavia, al fine di fornire ulteriori elementi di valutazione, si evidenzia che l'area in esame non ricade all'interno od in prossimità di aree censite come aree a rischio di cui ai piani di assetto idrogeologico (P.A.I.), e non è classificabile come bosco ai sensi della L.R. 16/96 e ss.mm.ii., né ricadente all'interno di siti di interesse comunitario (S.I.C.) e/o di protezione speciale (Z.P.S.) né di Parchi o di Riserve."

➤ **ASP Catania** (nota prot. n. 77031 del 24/07/2015) "... esaminato il rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica ... si esprime parere favorevole per quanto di competenza con le seguenti prescrizioni:

- In merito alla presenza nell'area interessata di un centro revisioni motori, poiché l'incidenza più rilevante riguarderà le emissioni sonore in termini di impatto ambientale, sarà necessario rispettare i limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 mediante l'impiego di macchinari a ridotte emissioni (specie in previsione di un futuro incremento delle attività ivi svolte).
- Riguardo la presenza ai limiti dell'area di un'antenna radio-base (per la quale è stata prodotta certificazione di compatibilità rilasciata dall'ARPA), sarà necessario evitare la costruzione di edifici sensibili nelle immediate vicinanze."

Ritenuto che per il contenuto delle prescrizioni formulate dall'ASP Catania non è necessario sentire il Comune di Giarre ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/06, in qualità di Autorità Procedente.

Considerato che dal Rapporto Preliminare emerge che:

L'area non ricade all'interno di siti di interesse comunitario e/o di zone di protezione speciale né in aree che possono incidere sulle caratteristiche dei siti e non è interessata dal alcun corridoio di collegamento;

Dalla cartografia redatta a supporto del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico dell'area territoriale compresa tra i Fiumi Simeto e Alcantara (Carta dei Dissesti, Carta della Pericolosità e del Rischio Geomorfologico e Carta della Pericolosità Idraulica, n°95, scala 1:10.000), risulta che l'area interessata ricade in aree prive di rischio e pericolosità dal punto di vista sia geomorfologico, sia idraulico;

Non ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico di tutela, della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania;

La zona oggetto di variante non contiene aree di interesse culturale e/o archeologico espressamente vincolate;

L'area risulta dotata già delle opere di urbanizzazione primaria quali: strade, rete idrica, rete fognaria e pubblica illuminazione;

Non rientra all'interno di zona di tutela assoluta di opere di captazione o derivazione le cui acque sono destinate al consumo umano;

Il sito oggetto di variante non presenta biodiversità di rilievo; pertanto, la variante de quo non modifica il valore ecologico dei luoghi;

L'area oggetto di variante è asservita da viabilità interna ed esterna che di fatto non modificherà la qualità del contesto. Le misurazioni fonometriche eseguite sono ampiamente compatibili con i riferimenti normativi;

E' stato acquisito il parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile di Catania n. 093355 del 05.06.2015;

l'area non rientra nella fattispecie prevista dall'art.2 comma 5 della L.R. 71/78 essendo ubicata in zona urbana e non essendo utilizzata ad usi agricoli.

Considerato che si ritiene formulare le seguenti prescrizioni:

- Per la presenza ai limiti dell'area di un'antenna radio-base per la quale è stata prodotta certificazione di compatibilità rilasciata dall'ARPA, fermo restando le prescrizioni contenute nel contributo dell'ASP di Catania, dovrà essere acquisito nuovamente il parere dell'ARPA sulla compatibilità con i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, alla luce delle modifiche contenute dalla variante in esame. Detto parere dovrà tenere conto anche della presenza nell'area, di una linea di alta tensione;
- In riferimento allo smaltimento delle acque reflue, gli scarichi devono rispettare i valori limite di emissione previsti all'All. 5 della Parte terza del d.lgs. 152/2006. Il sistema di smaltimento dovrà essere conforme alle norme di cui alla delibera C.I.T.A.I. 4/02/1977, e comunque non dovranno essere dispersi nel suolo o sottosuolo fanghi ed acque reflue anche se depurati.
- Le nuove costruzioni dovranno arretrarsi dal confine stradale tenendo conto delle relative fasce di rispetto ai sensi del Nuovo Codice Della strada, nonché dalle fasce di rispetto dalla linea elettrica ad alta tensione previste dalla normativa vigente.

Valutata la documentazione del Progetto in variante in argomento nonché i contributi dei S.C.M.A..

Visto il comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., richiamato dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 23 del 08.07.2014, secondo cui "per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12."

Ritenuto di potere emettere il presente provvedimento di verifica, ai sensi del comma 4, art. 12 del D.Lgs. n. 152/06.

Per quanto sopra rilevato e considerato, questa Autorità Competente esprime

PARERE

Che la variante urbanistica da z.t.o. "E" a z.t.o. "D2" relativa ad un'area sita nel comune di Giarre in via Arciprete Patanè 28, sia da escludere alla procedura di **Valutazione Ambientale Strategica** di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a condizione che vengano attuati gli accorgimenti di mitigazione proposte nel Rapporto Preliminare e con le prescrizioni contenute nei superiori considerata.

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale ai soli fini della procedura di VAS prevista dal D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m.i. e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di Questa o altre Amministrazioni, pertanto l'Amministrazione Comunale di Giarre è onerata a richiedere tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari a quanto previsto nella variante in argomento."

RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere n. 73 del 03/09/2015;

DECRETA

Art. 1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 73 del 03/09/2015, reso dall'Unità di Staff 4/DRU, che la Variante urbanistica al P.R.G. del comune di Giarre, per la modifica da z.t.o. "E" a z.t.o. "D2" di un'area sita in via Arciprete Patanè 28, è esclusa dalla **valutazione ambientale strategica** di cui

agli articoli da 13 a 18 del medesimo D.Lgs. con le condizioni e prescrizioni di cui al parere n. 73 del 03/09/2015, reso dall'Unità di Staff 4/DRU.

- Art. 2)** il Comune di **Giarre**, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.
- Art. 3)** A norma dell'art. 12 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1 della Legge 116/2014, il presente Decreto verrà pubblicato, dall'Assessorato Territorio ed Ambiente, sulla *home-page* del DRU – *directory* “VAS-DRU”, *sub-directory* “provvedimenti”.
- Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione o notificazione.

9 OTT. 2015

L'Autorità Competente per la VAS
L'ASSESSORE
Dott. Maurizio Croce

